

- Il nuovo MUD 2025
- L'assicurazione per rischi catastrofali
- Bonus assunzioni nel Mezzogiorno
- Proroga del credito di imposta nelle ZLS
- Finanziamento Inail per la sicurezza sul lavoro
- Tutti i rinvii del Milleproroghe
- Le verifiche dell'Albo autotrasportatori

### di marzo - aprile 2025

a cura di Anna De Rosa



## IL NUOVO MUD 2025

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29/1/2025 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2025

Con questo DPCM è stato approvato il nuovo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l'anno 2025.

La presentazione del MUD deve avvenire entro il 28 giugno 2025. Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha pubblicato sul proprio sito web le istruzioni per la compilazione di una serie di documenti:

- modello unico di dichiarazione;
  - modello per la comunicazione rifiuti semplificata;
  - modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.
- vedi: [www.mase.gov.it/bandi/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-l'anno-2025](http://www.mase.gov.it/bandi/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-l'anno-2025).



## L'ASSICURAZIONE PER RISCHI CATASTROFALI

Decreto interministeriale Mef-Mimit del 30.01.2025, n.18 pubblicato su GU n. 48 del 27.02.2025

Con questo Decreto Interministeriale del MEF- MIMIT è stato introdotto il Regolamento contenente le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

In materia va ricordato che dal 31 marzo 2025 tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia sono tenute a stipulare contratti assicurativi per la copertura dei danni causati da eventi catastrofali che si verificano sul territorio nazionale. Vediamo in sintesi i punti salienti del Decreto Interministeriale. Nel regolamento sono indicate le imprese tenute a sottoscrivere questi contratti, le relative definizioni e l'oggetto della copertura assicurativa. In particolare, si fa riferimento a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Sono indicate poi le categorie escluse come i mobili registrati, in particolare i veicoli iscritti al P.R.A. già assicurati per eventi specifici, o ancora gli immobili non conformi alle normative urbanistiche ed edilizie e i beni non a norma o il cui utilizzo sia stato sospeso da un'autorità competente.

In ogni caso la copertura assicurativa riguarda tutti i beni utilizzati per l'attività d'impresa con esclusione di quelli già assicurati con polizze analoghe, anche se stipulate da soggetti diversi dall'imprenditore che li utilizza.

In più sono indicate le tipologie degli eventi di calamità e catastrofi, come alluvione, inondazione, esondazione, sisma e frana. Si specifica anche che se il fenomeno prosegue nelle 72 ore dalla prima manifestazione va considerato come evento singolo. E ancora si definiscono le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi della polizza catastrofale, prevedendo che il costo del premio assicurativo sia calcolato in base al livello di rischio e in considerazione di diversi elementi, tra cui la localizzazione geografica del bene, il grado di vulnerabilità delle proprietà assicurate, i dati storici disponibili, le mappe di pericolosità o di rischio del territorio e le pubbli-

cazioni scientifiche relative. Si prevede anche l'adozione – laddove applicabile – di modelli che analizzano nel tempo sia la probabilità di accadimento degli eventi calamitosi/catastrofali, sia la fragilità dei beni assicurati.

Nel regolamento si stabilisce pure l'entità del danno indennizzabile dalla polizza catastrofale. Per somme assicurate fino ai 30 milioni di euro, tenuto conto delle proprietà coperte dalla polizza, le parti possono concordare una franchigia a carico dell'assicurato, che non superi il 15% del danno risarcibile. Per somme assicurate superiori a 30 milioni di euro, in riferimento al totale delle proprietà assicurate, oppure per le imprese definite grandi (dall'art. 1, comma 1, lettera o) del decreto), la quota di danno che rimane a carico dell'assicurato viene stabilita liberamente tra le parti.

In un'apposita norma del regolamento sono indicati i massimali, differenziati a seconda del valore delle somme assicurate.

Per somme assicurate fino a 1 milione di euro, il limite di indennizzo corrisponde all'intero importo assicurato.

Per somme assicurate tra 1 e 30 milioni di euro, l'indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata.

Per importi superiori ai 30 milioni di euro, oppure per grandi imprese con un fatturato superiore a 150 milioni di euro o con almeno 500 dipendenti, massimali e limiti di indennizzo vengono definiti liberamente dalle parti in fase di negoziazione.

Per quanto riguarda i terreni, la copertura adotta la formula a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o del limite di indennizzo, in proporzione alla superficie assicurata.

Di rilievo poi le misure di trasparenza dell'offerta assicurativa sulla polizza, riferendosi alle norme sulla trasparenza per le polizze catastrofali. Per garantire chiarezza e trasparenza nella concorrenza tra le offerte, le compagnie di assicurazione devono pubblicare sul proprio sito web i documenti previsti



dall'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private, le condizioni contrattuali di polizza e adempiere agli obblighi informativi per consentire agli assicurati di adempiere regolarmente all'obbligo assicurativo. Il regolamento indica anche che è stata approvata una convenzione tra SACE, in funzione di riassicuratore, e le compagnie di assicurazione, quale riassicurate, in modo da consentire alle aziende di stipulare una polizza con cui coprire rischi

superiori a quelli che il fondo premi dell'assicurazione è in grado di gestire. La normativa prevede che le imprese di assicurazione adeguino i testi delle polizze alle nuove disposizioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Per le polizze già stipulate al momento dell'entrata in vigore del decreto, l'adeguamento alle condizioni previste va effettuato al primo rinnovo o al momento del pagamento del rateo.



## BONUS ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO

Decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7.01.2025

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito questo decreto interministeriale attuativo dell'esonero contributivo introdotto con il Decreto Coesione. Il bonus per incentivare le assunzioni avvenute tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 nelle aziende che occupano fino a 10 dipendenti con sedi o unità produttive ubicate in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (vale a dire, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), è pari a un esonero contributivo per 24 mesi nella misura del 100% fino a un massimo di 650 euro mensili.

Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato devono riguardare lavoratori con un'età superiore a 35 anni e disoccupati da almeno 2 anni.

Le aziende interessate devono presentare domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica secondo le modalità e i termini di presentazione delle richieste del bonus rese note dall'Istituto.

All'esito della verifica positiva dell'Inps, il datore è ammesso a beneficiare dell'esonero per gli importi individuati come erogabili per ciascuna annualità fino a capienza di risorse da ripartire pro quota nei 24 mesi di agevolazione.



## PROROGA DEL CREDITO DI IMPOSTA NELLE ZLS

Legge 15/2025, di conversione del DL 202/2024 (detto «Milleproroghe»)

Con questa normativa viene prorogata la possibilità concessa alle imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) di beneficiare dell'agevolazione fiscale sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025 (il limite temporale della prima misura era ristretto tra l'8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024). Le imprese interessate, dal 22 maggio al 23 giugno 2025, devono inviare una comunicazione

contenente le spese sostenute ovvero quelle che si intendono sostenere (il modello sarà approvato dall'Agenzia Entrate).

Poi le stesse imprese, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, dovranno inviare l'ammontare delle spese sostenute.

L'Agenzia delle Entrate in apposito provvedimento indicherà la percentuale effettiva da moltiplicare per il credito d'imposta richiesto rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare totale dei crediti d'imposta.



## FINANZIAMENTO INAIL PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Comunicazione Inail su Bando ISI 2024

L'INAIL ha comunicato che dal 14 aprile fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2025 è possibile compilare e registrare le domande di partecipazione al Bando Isi 2024.

**Finalità del bando.** Il bando ISI mira a incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle con-

dizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

**Fondo.** L'INAIL mette a disposizione delle aziende 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto. Le date, il calendario e le modalità di funzionamento dello sportello informatico saranno rese note dall'istituto entro il 16 maggio 2025.



*Made in Italy*

**LA NOSTRA STORIA È LA NOSTRA FORZA**



# TUTTI I RINVII DEL MILLEPROROGHE

DL 15/2025 (anche detto «Milleproroghe») pubblicata in GU del 24.02.2025 n. 45, Legge 21.05.2025, n. 15 e Decreto MIT del 17.12.2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.58 dell'11.03.2025


Con la legge di conversione sono state introdotte importanti modifiche rilevanti per il settore dell'autotrasporto, ulteriori rispetto alla polizza per i rischi catastrofali già ricordata separatamente. Vediamo le principali.

**Trasporti eccezionali.** Nell'articolo 7, comma 4 septies viene posticipata l'entrata in vigore delle Linee Guida per i trasporti eccezionali al 30 marzo 2026. Il medesimo comma proroga anche il termine per il completamento dei lavori del tavolo istituito presso il MIT per la definizione del Piano nazionale per i trasporti in condizioni di eccezionalità, fissandolo al 31 dicembre 2025. In attesa dell'entrata in vigore delle nuove Linee Guida, si applicherà una disciplina transitoria. Fino ad allora, per i trasporti in condizioni di eccezionalità continuerà a valere la normativa prevista dall'articolo 10, comma 10 del Codice della Strada. Inoltre, per i trasporti con massa complessiva superiore a 86 tonnellate, effettuati con complessi di veicoli con meno di otto assi, rimarrà in vigore la disciplina transitoria relativa alle eventuali misure di mitigazione del rischio, comprese quelle di natura organizzativa o gestionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis) del Codice della Strada.

**Sanzioni amministrative.** Sempre nell'articolo 7, comma 4, viene confermata anche per il 2025 la proroga della sospensione dell'aumento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 195 del Codice della Strada, già disposta per il 2023 e il 2024 dalla Legge di Bilancio 2023. Detto altrimenti non viene applicata la possibilità concessa normativamente di aggiornare tali importi con cadenza biennale tramite un decreto interministeriale, tenendo conto dell'indice Istat di inflazione registrato nel biennio precedente.

**Revisioni veicoli.** Ancora nell'articolo 7, ma ai commi 4bis e 4ter, è contenuta la proroga del termine entro cui è consentito agli ispettori autorizzati di effettuare gli accertamenti relativi alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi presso le officine autorizzate al 31 dicembre 2025. Sempre alla stessa data viene prorogata la possibilità di utilizzare il personale in quiescenza della motorizzazione per svolgere le prove di verifica per il conseguimento delle abilitazioni di guida.

Rispetto al tema delle revisioni si segnala anche sulla Gazzetta n.58 dell'11 marzo 2025 è stato pubblicato il decreto del ministero dei Trasporti del 17 dicembre 2024 relativo alle modalità di verifiche di conformità metrologica delle attrezzature tecniche per la revisione dei veicoli e loro rimorchi di cui debbono essere dotati i centri di controllo. Le verifiche di conformità



**LA FEBBRE DEL GASOLIO**  
rilevazione del 21.03.2025

metrologica di tali attrezzature, che possono essere eseguite da organismi autorizzati dall'autorità competente e accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento (Accredia) possono essere di tre tipi:

- a) verifica di pre-esercizio, da effettuare presso il centro di controllo, prima della messa in esercizio delle attrezzature, e finalizzata ad accertare la rispondenza delle prestazioni metrologiche ai requisiti definiti nel presente decreto;
- b) verifica periodica, finalizzata ad accertare il mantenimento nel tempo o dopo riparazioni o modifiche, delle prestazioni metrologiche definite nel presente decreto, secondo una certa periodicità indicata nell'allegato IV del decreto;
- c) controlli casuali, da effettuare tramite l'organismo di supervisione (UMC) in qualsiasi momento, senza preavviso, anche durante i controlli periodici di cui all'art. 80, comma 10 del Cds. Sul libretto metrologico vengono riportati gli esiti di tali controlli. I titolari delle attrezzature soggette all'obbligo della verifica sono tenuti a diversi obblighi, tra i quali la tenuta aggiornata del libretto metrologico e di comunicazione delle variazioni della funzionalità delle stesse all'UMC competente per territorio. Le verifiche delle attrezzature sono effettuate dagli organismi in possesso dei requisiti richiesti e l'autorità competente for-

**Furgokit produce e commercializza in Italia e all'estero un'ampia gamma di kit per furgoni in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di trasporto efficace e sicuro, dal prodotto realizzato su misura alla grande flotta.**



Furgokit Srl  
Via del Gavardello, 29 - 25018 Montichiari (BS) Italy  
Tel. +39 030 9962701 - Mail [info@furgokit.it](mailto:info@furgokit.it)

[www.furgokit.it](http://www.furgokit.it)





ma l'elenco degli organismi autorizzati per lo svolgimento di attività di verifica. Se poi in sede di verifica delle attrezzature vengano meno i presupposti, l'autorità competente sospende l'autorizzazione – la cui validità è di quattro anni e rinnovabile – con provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.

**Trasporto rifiuti.** È stato approvato lo slittamento al 14 aprile 2025 (originariamente previsto al 13 febbraio 2025) del termine per l'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, compresi i soggetti da questi delegati, come i trasportatori di rifiuti. Per rendere effettiva tale proroga è stato necessario un provvedimento del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), emanato con Legge 21 febbraio 2025, n. 15. Tale rinvio scongiura problematiche le-

gate alla mancanza di tempo necessario per ottemperare agli obblighi normativi, in particolare alle piccole e medie imprese. Si tenga presente, però, che già dallo scorso 13 febbraio 2025 sono entrati in vigore i nuovi modelli di Registro di Carico e Scarico e di Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), come stabilito dal Decreto Ministeriale 4 aprile 2023, n. 59. I nuovi FIR vanno vidimati digitalmente e se usati in formato cartaceo devono essere vidimati dalle Camere di Commercio prima dell'utilizzo. Le aziende prive di un sistema gestionale possono utilizzare i servizi messi a disposizione dallo stesso Rentri. E quindi, malgrado la proroga, le aziende devono utilizzare i modelli aggiornati e seguire le procedure di vidimazione appropriate per garantire la conformità alle normative vigenti. In definitiva, la Legge 21 febbraio 2025, n. 15 ha prorogato il termine per l'iscrizione al Rentri, ma le aziende devono comunque rispettare le scadenze attuali e adottare i nuovi modelli di formulari e registri già entrati in vigore.



## LE VERIFICHE DELL'ALBO AUTOTRASPORTATORI

L'Albo degli autotrasportatori è competente a verificare se le imprese iscritte, siano regolari sullo svolgimento dell'attività, sulla congruità fra parco veicolare e numero dei dipendenti autisti, e ancora sulla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli. Quando l'Albo individua irregolarità e anomalie, può consentire a tali aziende di regolarizzare la loro situazione evitando la sospensione o cancellazione. Infatti tramite un applicativo chiamato «GestioneIstruttoria» invia una comunicazione via PEC alle aziende interessate. Per accertare eventuali irregolarità l'Albo può attingere informazioni anche dal centro dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'INAIL, INPS e Camere di Commercio. Le aziende hanno 90 giorni dal ricevimento della PEC per fare contro-

deduzioni, osservazioni, esclusivamente attraverso il sistema «Gestione Istruttoria». Decorsi tre mesi, senza riscontri, l'albo trasmette la pratica all'Ufficio della motorizzazione competente perché adotti i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori previsti dalla normativa. Le aziende devono dunque registrarsi sul portale dell'Albo, utilizzare le credenziali ottenute, per accedere all'applicativo «Gestione Istruttoria» entrando dalla sezione «Servizi» così da poter dare chiarimenti direttamente nel campo «Note». Per informazioni è disponibile il link a:

- [ver-regolarita.ccaa@mit.gov.it](mailto:ver-regolarita.ccaa@mit.gov.it)
- all'indirizzo PEC [gdl-verifiche-autotrasporto@pec.mit.gov.it](mailto:gdl-verifiche-autotrasporto@pec.mit.gov.it)



### CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/Anno	Costi di Gestione (€/km)									Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/ tasso di possesso	Assicurazioni	Autos-trade	Autista		Straord. Trasf.		
40.000	0,6500	0,5150	0,0494	0,1350	0,0760	0,0210	0,3340	0,1320	1,9124	1,1230	0,2140	3,2494	
60.000	0,4330	0,5150	0,0494	0,1350	0,0500	0,0140	0,2230	0,1320	1,5514	0,7480	0,1430	2,4424	
80.000	0,3250	0,5150	0,0494	0,1350	0,0380	0,0110	0,1660	0,1320	1,3714	0,5610	0,1070	2,0394	
100.000	0,2600	0,5150	0,0494	0,1350	0,0300	0,0080	0,1340	0,1320	1,2634	0,4490	0,0860	1,7984	

## COSTI DI GESTIONE febbraio 2025

L'inizio dell'anno è stato caratterizzato da forte volatilità dei mercati, sia finanziari che relativi alle materie prime, derivante anche dai mutamenti in corso nella politica internazionale ad iniziare dall'insediamento della nuova presidenza statunitense. Il primo effetto registrato è relativo ai nuovi rialzi sul mercato dei beni energetici che ha determinato un aumento sia in termini assoluti che di media ponderata nelle prime settimane del 2025; alcuni timidi segnali di raffreddamento, annotati nel corso di febbraio nelle quotazioni petrolifere, lasciano sperare in un qualche mutamento delle tendenze. Nel medesimo periodo sono stati registrati altri incrementi in voci di spesa, tra i quali si sottolineano quelli dei pedaggi autostradali, manutenzioni, pneumatici e dei premi assicurativi a listino (in particolare il ramo RCA) nonché il primo incremento del costo del lavoro quale diretta conseguenza del recente rinnovo contrattuale del CCNL di categoria. Relativamente alla tasso di circolazione, non sono stati segnalati incrementi in quanto non presenti nella regione presa a campione (Emilia-Romagna), come da consuetudine.



### CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/Anno	Costi di Gestione (€/km)									Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti /AdBlue	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/ tasso di possesso	Assicurazioni	Autos-trade	Autista		Straord. Trasf.		
40.000	0,8000	0,4820	0,0494	0,1350	0,1210	0,0590	0,4070	0,1420	2,1954	1,2910	0,2140	3,7004	
60.000	0,5330	0,4820	0,0494	0,1350	0,0810	0,0390	0,2710	0,1420	1,7324	0,8610	0,1430	2,7364	
80.000	0,4000	0,4820	0,0494	0,1350	0,0600	0,0290	0,2030	0,1420	1,5004	0,6460	0,1070	2,2534	
100.000	0,3200	0,4820	0,0494	0,1350	0,0480	0,0240	0,1630	0,1420	1,3634	0,5160	0,0860	1,9654	